

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino

Prot. Corr. n. 11-108/1-194-16 (2777)

OGGETTO: Mti2 nuovo metodo tariffario del servizio idrico, approvazione del metodo a livello locale

Adottata nella seduta

convocata per le ore 09:00
iniziata alle ore 09:15
terminata alle ore 10:00

Con la seguente composizione:

INTELENGONO			
COMUNE	QUOTA %	SINDACO O DELEGATO	RAPPRESENTANTI
TRIESTE	67,56%	SI	Roberto COSOLINI
DUINO AURISINA	10,61%	NO	Andrej CUNJA
SGONICO	6,38%	SI	Monica HROVATIN
SAN DORLIGO	6,07%	SI	Sandy KLUN
MUGGIA	5,80%	SI	Stefano DECOLLE
MONRUPINO	2,58%	SI	Casimiro CIBI
PROVINCIA	1,00%	SI	Vittorio ZOLLIA
TOTALE	100%		89,39%

Totale presenti n. 6 (Quote pari al 89,39 %)

Totale assenti n. 1 (Quote pari al 10,61 %)

Presiede il Presidente della Consulta d'Ambito Sig. Roberto COSOLINI.
E' presente il Direttore della CATO - OT, dott. Fabio CELLA.

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n.21/2003

l'atto viene pubblicato all'Albo dal 05/05/2016 al 20/05/2016

L'ASSEMBLEA

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR).
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, con riunione del procedimento di cui alla deliberazione 374/2014/R/IDR e individuazione di un termine unico per la conclusione del procedimento" (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici";
- la deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato" (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato" (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);

Considerato che:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";
- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono:
 - a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
 - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

Vista

la comunicazione COM(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce", in cui la Commissione Europea:

- riconosce che "per garantire e migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l'accessibilità fisica e l'accessibilità economica"
- esorta gli Stati membri, ad "adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili", chiarendo, altresì che "la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai

consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque”;

Preso atto che:

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;*
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;*
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che *“L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del Servizio Idrico Integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga”.*

Considerato, inoltre, che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato in un quadro di stabilità e certezza della regolazione all'integrazione e all'aggiornamento del vigente sistema di regole;

Preso atto che:

- con delibera 664 del 28 dicembre 2015 (d'ora in avanti Delibera) l'Autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario disponendo all'articolo 7 :
“La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell'Allegato A della presente deliberazione”.
Entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
 - a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;

- b) predisporre la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- c) redige coerentemente ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione:
 - l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";

Preso atto che con separata determina è stato individuato ed affidato apposito incarico di consulenza esterna per fornire il necessario supporto alla redazione degli atti di cui al punto 7 della Delibera citata;

Rilevato che per gli aspetti riguardanti la Convenzione di gestione, approvata con la delibera dell'Autorità nel suo schema, si osserva:

- che le attuali convenzioni con i gestori si configurano come sostanzialmente conformi allo schema di Convenzione nuovo citato;
- che per le leggere differenze di impostazione formale che pur risultano, si possa dar mandato alla Direzione del CATO - OT di coordinare, anche con confronto dialettico con i gestori, il testo vigente con il testo approvato dell'Autorità, approvando quindi lo schema proposto dall'autorità quale strumento per detto aggiornamento.

Preso atto che:

i Gestori hanno trasmesso una proposta di Programma degli Interventi, sostanzialmente coerente con i principi ispiratori del Piano d'Ambito vigente ma aggiornata secondo i nuovi crono-programmi delle opere, in funzione delle priorità emerse e dello stato di attivazione delle procedure complesse.

Ritenuta detta proposta di Programma degli Interventi corrispondente agli obiettivi della Consulta d'Ambito, e quindi approvabile in questa sede;

Rilevato che:

solo in data 19 aprile l'Autorità ha reso disponibile *on-line* l'ultima versione del programma operativo (*tool di calcolo*), indicando altresì che detto programma costituisce l'unico strumento utile per caricare ed elaborare i dati necessari per la definizione della tariffa;

in data 26 aprile è stato diramato un comunicato con cui l'Autorità stessa, in risposta a una specifica richiesta dell'Associazione Nazionale delle Autorità d'Ambito, concedeva la possibilità di caricare i dati sul programma sino alla data del 2 maggio, avvertendo che dopo detta data non sarebbe più stato possibile caricare altri dati;

solo in data 25 aprile si sono rilevati sul sito dell'Autorità citato, ulteriori dati precaricati dall'Autorità, dati che hanno costretto a rivedere e ricontrollare quelli già autonomamente caricati;

Preso atto che in data 5 aprile il consulente incaricato, ha trasmesso via *mail* ai gestori la prima versione del *tool di calcolo*, invitando gli stessi ad attivarsi ai fini del reperimento dei dati, pur precisando che erano attesi degli aggiornamenti del *tool* (come poi avvenuto);

Preso atto che con apposite poste elettroniche certificate:

- in data 22 aprile è stato richiesto ai due gestori d'Ambito l'invio delle proposte di ridefinizione del Programma degli Interventi;
- in data 27 aprile, si è potuto definire esattamente quali dati fosse necessario acquisire dai Gestori, e di conseguenza sono stati richiesti tutti i dati utili per determinare la tariffa ed il Piano economico finanziario da deliberare ai sensi della delibera n. 664/2015 citata;
- In data 28 Aprile si è formulato apposito quesito all'Autorità volto a conoscere se le conseguenze previste dal punto 7.10 della Delibera 664/15 conseguissero al mancato rispetto del termine del 30 Aprile o, in alternativa, al termine di messa in mora da parte dell'Autorità stessa, quesito tuttora inevaso;

Preso atto che:

In data 28 aprile il Gestore Secondario ed in data 29 aprile, il Gestore Principale, hanno fornito i dati richiesti con note a firma del Legale rappresentante che se ne è assunto la veridicità;

Ritenuto:

che la tempistica della predisposizione degli strumenti operativi che l'Autorità ha imposto per l'applicazione del metodo tariffario e la conseguente difficoltà nella definizione degli elementi da richiedere ai gestori per l'elaborazione dello stesso, hanno impedito di fatto un esame istruttorio adeguato, sia in punto di tempistica che di metodo ed in conseguenza anche l'acquisizione del parere dei Gestori;

che pertanto la presente deliberazione, basandosi su elaborazioni istruttorie condotte in un tempo decisamente ristretto, deve necessariamente considerarsi provvisoria ed assunta solo ai fini del rispetto del termine fissato dall'Autorità;

Considerato pertanto utile definire solo in sede di prima approssimazione gli elementi previsti dal citato punto 7 della Delibera 664, riservandosi ogni utile approfondimento istruttorio e l'assunzione degli atti relativi;

Dato atto che gli uffici sulla base dei dati forniti dai Gestori hanno comunque predisposto:

- il Programma degli Interventi sulla base delle proposte effettuate dai Gestori Principale e Secondario;
- la proposta di moltiplicatore tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 determinata nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla Deliberazione 664 e mediante l'utilizzo del *tool di calcolo* per la simulazione tariffaria reso disponibile dall'Autorità;
- la Convenzione di gestione, che come sopra specificato risulta sostanzialmente conforme alle vigenti Convenzioni;
- la relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;

Considerato che la ristrettezza dei tempi generata dall'aver acquisito solo in data 28 e 29 aprile i dati dei Gestori, impedisce di fatto di fornire i seguenti elementi previsti dalla delibera al punto 7.3:

- a) i prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario dal 2019 sino al termine della concessione;
- b) le previsioni in merito ad eventuali contributi a fondo perduto e la relativa provenienza, con indicazione degli atti con cui è stato disposto il corrispondente stanziamento;
- c) l'indicazione dell'eventuale quota del FoNI utilizzata ogni anno per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, nonché l'eventuale quota destinata ad altri usi;
- d) il valore del servizio del debito non ancora rimborsato al termine dell'affidamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi;
- e) il valore residuo delle immobilizzazioni del gestore (aVR) al termine della concessione, calcolato mediante l'applicazione dei criteri di cui Articolo 31 della delibera 664;

Preso atto che dagli elaborati in atti predisposti dagli uffici si evincono i seguenti elementi essenziali riguardanti la tariffa:

A) per il gestore AcegasApsAmga S.p.A:

I- Aggiornato come sopra esplicitato il Programma degli interventi, a causa dei conguagli legati:

- alla restituzione delle tariffe di collettamento e depurazione avvenute nel 2014 ex sentenza c.c. 335;
- ai minori consumi idrici intervenuti nell'annualità 2014 e 2015;

l'indicatore tariffario *teta* subisce, rispetto all'anno 2015, un incremento pari circa al 25,6% nel 2016 e pari al 33,8% nel 2017, maggiore di quanto previsto nel precedente metodo tariffario e comunque superiore al limite massimo annuale previsto per qualsivoglia quadrante;

B) per il gestore Acquedotto del Carso S.r.l (Kraski Vodovod D.D.)

I- Aggiornato come sopra esplicitato il Programma degli interventi, a causa dei conguagli legati:

- ai minori consumi idrici intervenuti nell'annualità 2014 e 2015;
- ai maggiori costi di acquisto all'ingrosso legati al conguaglio ex art. 32 del 643/2013 (I rata);

l'indicatore tariffario *teta* subisce, rispetto all'anno 2015 un incremento pari circa al 39,6% nel 2016 e pari al 41,1% nel 2017, maggiore di quanto previsto nel precedente metodo tariffario e comunque superiore al limite massimo annuale previsto per qualsivoglia quadrante;

Ritenuto che il vigente Piano d'Ambito ed il Programma degli interventi non siano in questa fase sostanzialmente modificabili in quanto finalizzati alla realizzazione di opere necessarie per evitare sanzioni comunitarie, alla riduzione delle perdite idriche e per garantire la sicurezza igienico sanitaria ed ambientale del servizio;

Valutato che i risultati sopra esposti, derivanti dall'applicazione automatica del metodo tariffario proposto, risultino sfavorevoli all'utenza finale, che si troverebbe a dover affrontare un rilevante aumento tariffario;

Considerato che necessitino ulteriori approfondimenti con i Gestori volti ad introdurre nel metodo misure finalizzate al contenimento degli aumenti maggiormente orientate alle esigenze dell'utenza finale;

Ritenuto che in detto confronto con i Gestori si debba affrontare, oltre che la corretta impostazione generale dei dati, la possibilità della distribuzione su un arco temporale maggiore:

- del recupero tariffario generato dalla restituzione ex Sentenza Corte Costituzionale 335, dilazione peraltro già disposto da questa Consulta con Delibera 195/2014;
- del recupero derivante dalla riduzione dei consumi idrici del 2014 che essendo superiore al 10% deve considerarsi assolutamente rilevante;
- alle problematiche derivanti dal maggior costo dell'acquisto all'ingrosso (per il Gestore secondario) legate a logiche del metodo tariffario previsto nelle delibera 643/2013;

Considerato che al fine di fornire la massima tutela agli utenti finali l'obiettivo degli approfondimenti istruttori deve tendere ad una distribuzione degli eventuali aumenti descritti su tempistiche più lunghe, tali da generare un andamento della tariffa più lineare nel tempo;

DELIBERA

1 - di prendere atto che i risultati dell'applicazione del metodo tariffario previsto della delibera 664/2015 dell'Autorità determinerebbero un aumento tariffario superiore al limite massimo annuale previsto dal metodo stesso per entrambi i Gestori;

2 - di ritenere detto risultato, ed in particolare l'aumento rilevante descritto in premessa, di particolare svantaggio per l'utenza finale;

3 - di ritenere che il Programma degli Interventi proposto sia sostanzialmente non modificabile, pena la compromissione di opere rilevanti per fronteggiare situazioni legate ad Infrazioni Comunitarie e alla riduzione delle perdite idriche e per garantire la sicurezza igienico sanitaria ed ambientale del servizio;

4 - di disporre ulteriori approfondimenti con i Gestori, dando con ciò specifico mandato al Presidente, volti a introdurre misure condivise dell'applicazione del metodo tariffario, maggiormente orientata alle esigenze dell'utenza finale e con lo scopo di mantenere la tariffa entro il limite di crescita massimo fissato dal pertinente schema, con uno sviluppo progressivo e senza fluttuazioni;

5 - di rinviare ad una data successiva al 30 aprile, ma entro il mese di maggio, l'adozione delle delibere previste al punto 7 della Delibera 664/2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico Integrato, e di darne comunicazione alla stessa Autorità affinché consenta l'invio dei dati entro detta data successiva;

6 - di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa;

7 – di prevedere che la presente deliberazione sia pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Trieste.

Indi con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa;


La su estesa deliberazione assume il n. 214

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e viene posta ai voti.

ESITO VOTAZIONI

COMUNE	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NULLI
TRIESTE	Roberto COSOLINI	SI			
DUINO AURISINA	-				
SGONICO	Monica HROVATIN	SI			
SAN DORLIGO	Sandy KLUN	SI			
MUGGIA	Stefano DECOLLE	SI			
MONRUPINO	Casimiro CIBI	SI			
PROVINCIA	Vittorio ZOLLIA	SI			
TOTALI	6	6			

Verbale fatto e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
(Roberto COSOLINI)


IL VERBALIZZANTE
(Angliani Elisabetta)

per il parere di regolarità tecnica e contabile
(Il Direttore - CELLA)

